

**Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa Corte di Cassazione, Sez. 2,
Ordinanza n. 23406 del 01/08/2023 (Rv. 668712 - 01)**

Domanda principale e domanda riconvenzionale - Cumulo del rispettivo valore - Esclusione -
Criteri correttivi e suppletivi - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004 (nella specie, "ratione temporis" applicabile), la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23406 del 01/08/2023 (Rv. 668712 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010